



Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUI CIMITERI



Indice

| | |
|---|-----------|
| I. NORME GENERALI | 4 |
| Art. 1 Base legale | 4 |
| Art. 2 Oggetto | 4 |
| Art. 3 Competenza | 4 |
| Art. 4 Delega | 4 |
| Art. 5 Registro inumazioni..... | 4 |
| Art. 6 Registro urne cinerarie..... | 4 |
| II. SUDDIVISIONE DEI CIMITERI..... | 4 |
| Art. 7 Suddivisione..... | 4 |
| Art. 8 Strutture..... | 5 |
| Art. 9 Inumazioni..... | 5 |
| Art. 10 Colombari..... | 5 |
| Art. 11 Sistemazione di loculi..... | 5 |
| Art. 12 Scadenza concessioni loculi..... | 5 |
| III. ORDINAMENTO DEL CIMITERO | 5 |
| Art. 13 Misure per lapidi..... | 5 |
| Art. 14 Contorni tombe..... | 5 |
| Art. 15 Autorizzazione posa lapidi | 6 |
| Art. 16 ¹ Posa lapidi sui muri | 6 |
| Art. 17 Concessioni | 6 |
| Art. 18 Scadenza concessioni | 6 |
| Art. 19 Veto lavori..... | 6 |
| Art. 20 Disposizioni..... | 6 |
| Art. 21 Pulizia..... | 6 |
| Art. 22 Coltivazione fiori ed arbusti..... | 7 |
| Art. 23 Manutenzione monumenti, lapidi ecc. | 7 |
| Art. 24 Accesso al Cimitero..... | 7 |
| IV. FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI | 7 |
| Art. 25 Servizio funerario..... | 7 |
| Art. 26 Permessi sepoltura e dissepolitura..... | 7 |
| Art. 27 Permessi per depositare le urne cinerarie | 7 |
| Art. 28 Diritto ad inumazione..... | 7 |
| Art. 29 Concessioni speciali..... | 8 |
| Art. 30 Struttura feretri..... | 8 |
| Art. 31 Tumulazione in fosse separate..... | 8 |
| Art. 32 Dimensioni fosse..... | 8 |
| Art. 33 Procedura sepoltura..... | 8 |
| Art. 34 Termine per dissepolitura..... | 8 |
| Art. 35 Prescrizioni per dissepoliture..... | 9 |
| V. AFFOSSATORE | 9 |
| Art. 36 Sorveglianza materiale..... | 9 |
| VI. DISPOSIZIONI PENALI | 9 |
| Art. 37 Infrazioni | 9 |
| VII. TASSE | 10 |
| Art. 38 Fosse..... | 10 |
| VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 10 |
| Art. 39 Applicazione tasse | 10 |
| Art. 40 Monumenti o lapidi sui muri | 10 |
| IX. DISPOSIZIONI FINALI | 11 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| <i>Art. 41</i> | <i>Casi controversi</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 42</i> | <i>Abrogazione precedenti disposizioni.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 43</i> | <i>Entrata in vigore</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 44</i> | <i>Accettazione.....</i> | <i>11</i> |

I. Norme generali

Art. 1 Base legale

Il Comune esercita la sorveglianza sui cimiteri come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'ordinanza cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe dei Cimiteri comunali nonché il disciplinamento della polizia funeraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 3 Competenza

I Cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi, essi vigilano per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4 Delega

Il Municipio può delegare ad una istituzione o ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia dei Cimiteri.

Art. 5 Registro inumazioni

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome, nome e paternità del defunto, luogo d'origine, età del defunto, in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Art. 6 Registro urne cinerarie

Il Municipio tiene un registro delle urne cinerarie depositate dal quale risulti il numero del loculo, nome, cognome, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione Municipale.

II. Suddivisione dei cimiteri

Art. 7 Suddivisione

L'area dei Cimiteri comunali è suddivisa in:

- a) campi di sepolture comuni per adulti
- b) campi di sepoltura per bambini
- c) locali per le urne cinerarie
- d) cinerario comune

Art. 8 Strutture

I Cimiteri comunali sono suddivisi come appare ai piani allestiti in base all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 Inumazioni

Per le fosse si manterrà l'ordine progressivo delle inumazioni.

Art. 10 Colombari

I colombari sono suddivisi in loculi per le urne cinerarie. La concessione è di 20 anni. In ogni loculo possono essere depositate più urne cinerarie.

Con il permesso del Municipio le urne cinerarie possono essere depositate anche in una tomba esistente, come all'art. 20 dell'ordinanza cantonale.

L'urna depositata nella tomba non pregiudica la durata di sepoltura della salma.

Art. 11 Sistemazione di loculi

La spesa per sistemare il loculo, come pure quella obbligatoria per la posa sulla lastra di pietra del nome, cognome, data di nascita e della morte è a carico del concessionario.

Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

È pure ammessa la posa di fotografia sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità delle prescrizioni in vigore.

Art. 12 Scadenza concessioni loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio della necessità di provvedere allo spostamento dell'urna.

III. Ordinamento del cimitero

Art. 13 Misure per lapidi

Per croci, lapidi, monumenti ecc. posti sulle fosse comuni, l'altezza massima è di m 1.10, la larghezza massima di cm 70.

Art. 14 Contorni tombe

Le tombe comuni possono essere delimitate con contorni delle seguenti dimensioni:

- a) adulti cm 170 per cm 70 - spessore da 6 a 8 cm
- b) fanciulli cm 135 per cm 60 - spessore da 6 a 8 cm

Art. 15 Autorizzazione posa lapidi

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc. è necessario il permesso del Municipio.
Ciò che è posato sulle tombe può esservi eretto di regola solo dopo che sia avvenuta l'inumazione di fianco, per evitare ogni pericolo di caduta della costruzione. Va levato appena il turno delle inumazioni giunge vicino e recasse impedimento all'opera.

Art. 16¹ Posa lapidi sui muri

Sul muro del Cimitero di Lostallo non possono essere posati o traslati monumenti, lapidi, lastre.
Sul muro del Cimitero di Cabbio il Municipio può autorizzare la posa di monumenti, lapidi, lastre provenienti dallo spurgo come pure lastre nuove commemorative delle singole famiglie fintanto che i vani disponibili lo permettono.

Art. 17 Concessioni

Le concessioni diventano definitive con il pagamento della tassa prevista, da anticiparsi.
Nelle concessioni tenor l'art. 14, come pure nell'esercizio generale della polizia dei cimiteri, il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica.

Art. 18 Scadenza concessioni

Trascorso il periodo di concessione di 20 anni o appena il turno delle inumazioni giunge vicino, gli interessati proprietari sono tenuti a levare le opere, a loro cura e spese.

Art. 19 Veto lavori

È vietato lavorare lapidi, monumenti ecc. all'interno dei Cimiteri. Fanno eccezione opere di restauro e di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nei Cimiteri qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 20 Disposizioni

I cancelli, le croci, le lapidi, i monumenti, i contorni ecc. saranno costruiti e posati in modo da non poter costituire pericoli e provocare danni.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nei Cimiteri.

Art. 21 Pulizia

I Cimiteri vanno tenuti costantemente puliti in tutta la loro estensione.
Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nei Cimiteri vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

Art. 22 Coltivazione fiori ed arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di m 1.10.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 23 Manutenzione monumenti, lapidi ecc.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari.

Art. 24 Accesso al Cimitero

È assolutamente vietato l'introduzione di animali (cani ecc.) nei Cimiteri.

IV. Funerali, inumazioni, esumazioni

Art. 25 Servizio funerario

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali, dei regolamenti e provvede per l'ordine e la viabilità.

Art. 26 Permessi sepoltura e dissepolitura

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, asportata dai Cimiteri o dal Comune come pure introdotta da fuorvia, senza il permesso del Municipio. In linea di massima per l'inumazione di abitanti del paese e quivi decessi è richiesto solo l'annuncio alla Cancelleria comunale, con la presentazione del certificato medico di morte.

La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi, tramite l'affossatore a far preparare la fossa per l'inumazione.

Art. 27 Permessi per depositare le urne cinerarie

Per depositare le urne cinerarie nei colombari è necessario il permesso del Municipio. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

Art. 28 Diritto ad inumazione

Nei cimiteri comunali sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone decedute sulla giurisdizione del territorio comunale,
- b) dei patrizi e dei domiciliati, decessi fuori della giurisdizione comunale, ritenuto che siano qui trasportate con il permesso e tenor prescrizioni delle Autorità competenti.

Art. 29 Concessioni speciali

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazione per salme, ceneri e ossa di persone fuori delle categorie citate all'art. 28, mediante pagamento della tassa prevista.

Art. 30 Struttura feretri

Le salme vanno rinchiusi in feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione, escluso (salvo casi obbligatori) i feretri di legno duro, metallici, in gesso e simili.

Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comuni feretri in metallo, gesso e simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a m 2.00 di profondità. In questi casi immediatamente prima della sepoltura si curerà in maniera decorosa che i feretri abbiano sempre una sufficiente aerazione.

La dimensione dei feretri non deve eccedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (art. 32). In casi eccezionali va dato tempestivo avviso all'affossatore.

Art. 31 Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la Madre e il neonato morti all'atto del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 32 Dimensioni fosse

Le fosse hanno le seguenti dimensioni minime:

- a) per gli adulti m 1.95 lunghezza
 m 0.75 larghezza
 m 1.50 profondità
- b) per i bambini m 1.60 lunghezza
 m 0.50 larghezza
 m 1.20 profondità
- c) distanza laterale da fossa a fossa m 0.30

Art. 33 Procedura sepoltura

Le fosse per le inumazioni saranno scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si avrà cura che la terra levata per prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso. In seguito la fossa sarà riempita con il residuo materiale e sarà formato un cumulo.

Art. 34 Termine per dissepolitura

Esauriti gli spazi disponibili, si comincerà il rinnovamento delle fosse.

Nessuna fossa, tranne in casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni compiuti.

Le reliquie rinvenute con le esumazioni saranno diligentemente raccolte e risepellite dall'affossatore come l'art. 33.

Oggetti di valore rinvenuti sono proprietà dei parenti del defunto.

Art. 35 Prescrizioni per dissepolture

Per le esumazioni di salme, prima che siano trascorsi 20 anni, è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento cantonale d'Igiene. Per esumazioni di salme, prima del turno periodico, ma trascorsi 20 anni, è sufficiente l'autorizzazione municipale. Le esumazioni all'infuori di quelle periodiche devono essere fatte osservando le prescrizioni impartite dalle Istanze competenti.

V. Affossatore

Art. 36 Sorveglianza materiale

La sorveglianza materiale dei Cimiteri è affidata all'affossatore nominato dal Municipio. Esso è posto sotto gli ordini del Municipale capodicastero e ha specialmente i seguenti compiti:

- a) scavare le fosse e procedere alle inumazioni conformemente alle prescrizioni,
- b) su delega del Municipio presenziare alla sepoltura, alla deposizione e allo spostamento delle urne cinerarie,
- c) tenere in uno con la Cancelleria comunale la registrazione di tutte le inumazioni e delle esumazioni straordinarie (art. 5 e 6),
- d) custodire la chiave del deposito attrezzi e gli stessi,
- e) segnalare al Municipio le riparazioni occorrenti ai cimiteri,
- f) vigilare per l'osservanza del presente regolamento, facendo rapporto al Municipio di ogni eventuale infrazione

VI. Disposizioni penali

Art. 37 Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.- a fr. 500.- da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

VII. Tasse

Art. 38 Fosse

Sono fissate le seguenti tasse:

- per ogni inumazione di salma di persona domiciliata fr. 250.-
- per ogni inumazione di salma di persona che è stata domiciliata per almeno 10 anni nel Comune fr. 500.-
- per ogni inumazione di salma di persona che non è mai stata domiciliata nel Comune fr. 2'000.-

Loculi

- per ogni loculo (concessione di 20 anni) per ceneri o ossa di persone domiciliate fr. 250.-
- per ogni loculo (concessione di 20 anni) per ceneri o ossa di persona che è stata domiciliata per almeno 10 anni nel Comune fr. 500.-
- per ogni loculo (concessione 20 anni) per ceneri o ossa di persona che non è mai stata domiciliata nel Comune fr. 2'500.-

Posa contorni

- per la posa di contorni tenor l'art. 14 fr. 50.-

Posa lapidi

- per la posa di lapidi o monumenti tenor art. 13 e 15 (deduzione di fr. 50.- qualora è stata precedentemente concessa la posa di un contorno) fr. 100.-

VIII. Disposizioni transitorie

Art. 39 Applicazione tasse

L'applicazione delle tasse citate all'art. 38 ha effetto con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 40 Monumenti o lapidi sui muri

I monumenti, le lapidi ecc. già applicati sui muri prima dell'entrata in vigore della presente legge non sottostanno alle disposizioni dell'art. 16.

IX. Disposizioni finali

Art. 41 Casi controversi

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo e cioè come l'igiene, il decoro e l'ordine lo richiedono.

Art. 42 Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 43 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'Igiene e Sanità. Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Art. 44 Accettazione

- Questa legge è stata accettata con decisione dell'Assemblea comunale del 21.11.1985.
- Approvato dal Dipartimento d'igiene del Cantone dei Grigioni con decisione del 26.05.1986, Otto Largiadèr, Consigliere di Stato
- Articolo 16¹
Approvato dall'Assemblea comunale di Lostallo del 17.09.1999

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi

P.S.:

Con l'entrata in vigore al 1 dicembre 1998 della nuova Ordinanza sulle sepolture, CSC 508.100 del 17 ottobre 1998, le modifiche del Regolamento sui cimiteri non sono più assoggettate all'obbligo d'approvazione da parte del Cantone.